

Servizio Sanitario  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2-OLBIA

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AREA  
AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE**

**N. 2 DEL 25/07/2013**

Oggetto: Liquidazione franchigia Polizza Kasko n. 1-8925-6-063272499 AXA Assicurazioni.

**Il Direttore dell'Area Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione**

**PRESO ATTO** che il dipendente Dott. Gianluca Panu, Collaboratore Professionale Amministrativo presso questa Azienda, ha denunciato il danneggiamento del proprio mezzo avvenuto durante l'espletamento della propria attività lavorativa chiedendo il rimborso delle spese sostenute per la riparazione, come previsto da contratto assicurativo vigente con la Compagnia Assicurativa AXA Assicurazioni (Polizza KASKO n. 1-8925-6-063272499).

**PREMESSO** che il detto contratto assicurativo con AXA Assicurazioni prevede la liquidazione dei danni subiti con un rimborso di franchigia per un massimo di € 250,00 relativamente alla Polizza KASKO a carico dell'Azienda per ciascun sinistro periziato definito e liquidato.

**DATO ATTO** che, come confermato dalla Compagnia e attestato formalmente nella documentazione della pratica del sinistro KASKO ( perizia per euro 586,00 a fronte di richiesta per euro 786,50 e liquidazione, pagamento per euro 336,00) agli atti dell'Azienda, al dipendente è stato liquidato e pagato dalla Compagnia il danno subito al netto della franchigia, di conseguenza, con nota acquisita al Protocollo n. 7782 del 22.07.2013, lo stesso ha richiesto la liquidazione della quota in franchigia all'Azienda nei limiti di quanto dovuto per contratto. Non è stata rilevata colpa nella condotta del dipendente, ed è pertanto rimborsabile la franchigia, a termini delle vigenti normative dei CCNI / accordi contrattuali.

**DATO ATTO** che la Compagnia Assicurativa AXA Assicurazioni ed il Broker Marsh SpA hanno trasmesso gli atti di quietanza per la liquidazione dei danni e, da parte dell'Azienda, la relativa franchigia non liquidata e dovuta.

**RITENUTO** pertanto di dover rimborsare la franchigia al dipendente Dott. Gianluca Panu per la somma di € 250,00.

**VISTO:**

il D.lgs n. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;  
la L.R. 28 luglio 2006 n.10;  
la L.R. 24 marzo 1997 n.10 e successive modificazioni e integrazioni;  
CC.CC.NN.LL e gli accordi contrattuali vigenti.

## DETERMINA

- Di rimborsare la quota in franchigia non liquidata dalla AXA Assicurazioni e dovuta al dipendente Dott. Gianluca Panu, in relazione al sinistro regolarmente definito in conformità al vigente contratto assicurativo dell'Azienda con la Compagnia AXA Assicurazioni ( Polizza KASKO n. 1-8925-6-063272499), per € 250,00.
- Di trasmettere il presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio e al Servizio Amministrazione del Personale per gli adempimenti di competenza, di imputare la spesa di € 250,00 sul conto 0514031101 (spese per liti, arbitraggi e risarcimenti) del corrente esercizio.

**IL DIRETTORE DELL'AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI,  
COMUNICAZIONE**  
*Dott. Giuseppe D'Antor*

